

**Abruzzo L.R. 18 dicembre 2013, n. 51**  
**Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41**  
**(Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

*(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 167/9 del 3 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)*

*Indice*

- [Art. 1](#) - (Modifica all'art. 6 della L.R. 41/2012)
- [Art. 2](#) - (Sostituzione dell'art. 23 della L.R. 41/2012)
- [Art. 3](#) - (Modifica all'art. 29 della L.R. 41/2012)
- [Art. 4](#) - (Modifiche all'art. 35 della L.R. 41/2012)
- [Art. 5](#) - (Modifica all'art. 41 della L.R. 41/2012)
- [Art. 6](#) - (Modifiche all'art. 41 bis della L.R. 41/2012)
- [Art. 7](#) - (Entrata in vigore)

[Art. 1](#)

(Modifica all'art. 6 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 10, dell'[articolo 6](#), della [L.R. 41/2012](#) sono aggiunte, in fine, le parole "e che adotta le dovute misure organizzative interne."

[Art. 2](#)

(Sostituzione dell'art. 23 della L.R. 41/2012)

1. L'[art.23](#) della [L.R.41/2012](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
- d) I nati morti e i prodotti del concepimento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate."

[Art. 3](#)

(Modifica all'art. 29 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 3 dell'[articolo 29](#) della [L.R. 41/2012](#) dopo le parole "medico necroscopo" sono aggiunte le parole "nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte."

[Art. 4](#)

(Modifiche all'art. 35 della L.R. 41/2012)

1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell'[articolo 35](#), della [L.R. 41/2012](#) dopo le parole "disponibilità continuativa" è inserita la seguente "e funzionale". Dopo le parole "carro funebre" sono inserite le seguenti "in proprietà o contratto di leasing".
2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'[articolo 35](#), della [L.R. 41/2012](#) sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro".
3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell'[articolo 35](#), della [L.R. 41/2012](#) sono aggiunte, in fine, le parole "per ogni singola sede;".
4. Al comma 7, dell'[articolo 35](#), della [L.R. 41/2012](#) sono aggiunte, in fine, le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre."

Note all'art. 4:

Il comma 2, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è stato così sostituito dall'[art. 6](#), comma 1, [L.R. 18 dicembre 2013, n. 54](#), anch'essa entrata in vigore il 28/12/2013. Il testo originario era così formulato: "2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'[articolo 35](#), della [L.R. 41/2012](#) sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.".

#### [Art. 5](#)

(Modifica all'art. 41 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'[articolo 41](#), della [L.R. 41/2012](#) le parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

#### [Art. 6](#)

(Modifiche all'art. 41 bis della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'[articolo 41-bis](#), dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole: "comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35".

#### [Art. 7](#)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.